

## COMUNE DI FAENZA

Piazza del Popolo n. 31  
Tel. 0546691111 - fax 0546 691499  
c. f. e p.iva 00357850395  
PEC istit.: [comune.faenza@cert.provincia.ra.it](mailto:comune.faenza@cert.provincia.ra.it)



Premio Europa 1968

Oggetto: **Divieto di utilizzo, sulla pubblica via o nei luoghi aperti al pubblico nei centri abitati, di materiali esplosivi, fuochi d'artificio e oggetti simili.**

### IL SINDACO

- **Considerato** che è diffusa la consuetudine di celebrare particolari festività ed alcuni eventi con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
- **Rilevato** che tale usanza determina un oggettivo pericolo, con una serie conseguenze negative per la quiete pubblica, per la sicurezza e l'incolumità delle persone e degli animali, in quanto in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi maneggia questi dispositivi sia a chi venisse fortuitamente colpito, e può inoltre determinare la dispersione di residui e di materiali di rifiuto nell'ambiente;
- **Rilevata**, pertanto, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nei centri abitati ed in particolare in prossimità di luoghi di ricovero, cliniche, ospedali, uffici pubblici;
- **Preso atto**, al fine di definire misure di prevenzione del fenomeno, che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;
- **Ritenuto** pertanto necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi nel centro abitato;
- **Considerato** che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi anche al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, in merito alla consapevolezza dei rischi conseguenti per la sicurezza delle persone;
- **Visti** gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico degli enti locali", nonché la L. 24.11.81 n. 689;
- **Richiamata** l'Ordinanza prot. 1205 del 06.02.1991;
- **Visti** gli artt. 48 c. 1 p.to 1) e 57 c.1 p.to 8) del Regolamento di Polizia Municipale di Faenza;

- **Visto** l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;
- **Visti** gli artt. 659 e 703 del Codice Penale, in materia, rispettivamente, di disturbo della quiete e del riposo delle persone e di accensioni pericolose;
- **Visto** l'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza in materia di protezione degli animali, nonché la Legge 189 del 2004 in materia di tutela degli animali;

### **ORDINA**

Sulla pubblica via, nei luoghi aperti al pubblico dei centri abitati, nonché in direzione degli stessi, è vietato l'utilizzo di materiali esplosivi, fuochi d'artificio e oggetti simili che possano turbare la quiete o compromettere l'incolumità dei cittadini.

L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 della legge citata.

### **DISPONE**

- il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza a mezzo stampa e sul sito internet del Comune nonché alle attività commerciali ed agli organizzatori di feste e di manifestazioni pubbliche.
- il presente provvedimento sia trasmesso al Corpo di Polizia Municipale per l'esecuzione, nonché al Commissariato della Polizia di Stato, al Comando Compagnia Carabinieri ed alla Tenenza della Guardia di Finanza di Faenza.
- è abrogata la precedente ordinanza prot. 1205 del 06.02.1991, in materia.

*Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna, o, in alternativa, entro 12° giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.*

Dalla Residenza Municipale, il 20 dicembre 2012

**IL SINDACO**

Dr. Giovanni Marpezzi

